

## **L'invio telematico dei corrispettivi: il nuovo adempimento**

Ad oggi, come noto, per effetto di quanto stabilito dall'**articolo 22 D.P.R. 633/1972**, i **commercianti al minuto** non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della **ricevuta fiscale** ovvero dello **scontrino fiscale**, *ex articolo 1 D.P.R. 696/1996*.

Per effetto di quanto stabilito dal **D.L. 119/2018**, a partire dal **1° luglio 2019**, per certi contribuenti è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di **inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle entrate.

Come accennato, la **decorrenza** di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'**ammontare del volume d'affari** realizzato. Infatti, l'obbligo sussiste rispettivamente:

- dal **1° luglio 2019**, per i soggetti con un volume d'affari **superiore ad € 400.000**;
- dal **1° gennaio 2020**, per tutti i soggetti **a prescindere dall'ammontare** del volume d'affari.

Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il **volume d'affari al 31.12.2018**, emergente dal **modello Iva 2019**.

Dal punto di **vista soggettivo**, l'**articolo 17 D.L. 119/2018** rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le **ipotesi di esonero** da questo adempimento, sulla base di due parametri:

1. la **tipologia di attività svolta** dai soggetti passivi;
2. il **luogo di esercizio dell'attività**, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

Dal punto di vista procedurale, l'adempimento di tale obbligo presuppone la **dotazione**, in capo agli esercenti attività al dettaglio:

- dei c.d. "**registratori telematici**", già sottoposti a specifica regolamentazione con il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016**;

- o di **nuovi strumenti**, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un **portale web dedicato**.

Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere **all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML**, nonché alla relativa **conservazione sostitutiva** a norma del medesimo file XML trasmesso.

In caso di **scarto del file XML** dei corrispettivi elettronici, **l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file** corretto al Sistema di Interscambio.

Dal punto di vista sostanziale, a partire dall’1.1.2020 **tale obbligo** – con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi – è **accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi**, con la conseguente **eliminazione della “semplificazione”** di cui all’**articolo 2 D.P.R. 696/1996**, come ad esempio:

- quanto previsto dalla **i)**, ossia le **somministrazioni di alimenti e bevande** rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla **oo)**, ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza**, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all’interno dell’**attività di e-commerce**.

Di conseguenza **per i soggetti esercenti tali attività, dall’1.7.2019 o dall’1.1.2020, le modalità di certificazione dell’operazione**, salvi i casi di **esonero**, saranno:

1. L’emissione della **fattura in formato elettronico**;
2. **L’emissione dello scontrino fiscale**, con trasmissione del dato in modalità **telematica**.

Tale conclusione comporta inevitabilmente un **cambiamento** dal punto di vista **procedurale** in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno **“certificato”** l’operazione con la **sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni**.

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, secondo quanto stabilito dall’**articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015** *“ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai*

sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 **si applicano**, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, **le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**".

Di conseguenza, tradotto in termini pratici, in caso di **corretta certificazione dell'operazione**, ma **ritardata od omessa comunicazione**, la **sanzione amministrativa** è stabilita da un **minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000**. In particolare, secondo quanto stabilito dall'**articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997**, "*Se le violazioni consistono nella **mancata emissione di ricevute fiscali**, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al **cento per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di **omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi** relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**".*

Milano 26/02/2019

Distinti saluti